ISTITUZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

Art. 18

Svolgimento delle elezioni

Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validita' delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalita' di svolgimento delle elezioni, nonche' di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attivita' dei predetti seggi elettorali. Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei componenti. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o piu' seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilita' di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la piu' ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente. Le predette operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilita' dei presidenti dei seggi elettorali.

Versione in vigore dal 6 giugno 1985, non più in vigore dal 11 novembre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Estremi	Legge 8 maggio 1985, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dei-comitati-dell-emigrazione-italiana/art-18-svolgimento-delle-elezioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it